

CHE TIPO DI C.T.U. SEI?

...Verità che può parer sciocca per troppa evidenza; ma non di rado le verità troppo evidenti e che dovrebbero essere sottointese, sono invece dimenticate: dal non dimenticar questa dipende il giudicar rettamente quell'atroce giudizio. Noi abbiám cercato di metterla in luce di far vedere che que' Giudici condannarono degli innocenti...

*"Storia della colonna infame" Alessandro Manzoni
Bompiani editore- Introduzione pg. 4*

a) Sei afflitto dalla sindrome "Mantellate"?

Una leggenda metropolitana narra l'esperienza delle preziose e amate suore dell'Ordine delle "Mantellate" con una sede in Pistoia, città da sempre amministrata da forze politiche di sinistra e perciò ritenute prevenute e avverse al clero per motivi *ideologici*. Questa condizione intrinseca, associata alla necessità di attenuarne gli effetti pratici l'amministrazione ha spesso accolto con facilità le richieste amministrative (permessi, autorizzazioni o concessioni edilizie) che provenivano dalla Congregazione con lo scopo di poter fattivamente dimostrare di essere eticamente *corretta, trasparente e indipendente* da pregiudizi di contenuto politico (di natura *ideologica*) espressi nell'esercizio del governo. Più probabilmente le eccezioni andavano ai cittadini, qualche volta vessati per questioni capziose solo formalmente rilevanti e significative, ancorché politicamente indifferenti all'amministrazione.

In buona sostanza, agli effetti di dimostrare di essere provvista della maggiore autonomia e indipendenza valutativa, l'amministrazione non mancava di assecondare delle richieste tutte in modo di non vedersi porre eccezioni di parzialità e soggezione a un indirizzo politico generale.

Il CTU afflitto da questa *sindrome* subisce l'influsso perverso del potere *d'ausiliario dell'Ufficio* e intende riversare i propri personali convincimenti nel parere, rivestendo di discrezionalità l'esito della valutazione. In questo modo il professionista si sente emotivamente *partecipato* al riconoscimento di una "*versione-visione*" dell'indagine e, al fine di evitare di ingenerare sospetti di "parzialità" o "partigianeria" diretta nei confronti di una delle parti, non mancherà di accogliere delle richieste utili a svolgere delle valutazioni convenienti ancorché *spericolate* per l'argomentazione logica che le dovrebbe sostenere. Questo caso è tipico dell'evento sinistroso in cui il CTU risponde a un quesito che, nelle more delle sue conclusioni, genera un forte svantaggio a una delle parti, magari coinvolta in modo collaterale nella vicenda di causa. Il CTU di questo tipo, dimentica il motto "dura lex, sed lex" e procede nella stesura di una perizia *annacquata* e strumentale alle sue intime argomentazioni *viòlando* GRAVEMENTE - quando addirittura

inconsapevolmente - i più essenziali requisiti richiesti nell'espletamento del mandato: la terzietà, l'indipendenza professionale e l'esercizio di un'attività deontologicamente corretta.

Ma quando, nel guardar più attentamente a que' fatti ci si scopre un'ingiustizia che poteva essere veduta da quelli stessi che la commettevano, un trasgredir le regole ammesse anche da loro, dell'azioni opposte ai lumi che non solo c'erano al loro tempo, ma che essi medesimi, in circostanze simili, mostraron d'avere, è un sollievo il pensare che, se non seppero quello che facevano, fu per non volerlo sapere, fu per quell'ignoranza che l'uomo assume e perde a sua piacere, e non è una scusa, ma una colpa; e che di tali fatti si può bensì esser forzatamente vittime, ma non autori.

*"Storia della colonna infame" Alessandro Manzoni
Bompiani editore- Introduzione pg. 6*

b) Afflitto dalla sindrome di "Robin Hood"?

Robin Hood, toglieva ai ricchi per donare ai poveri.

Il CTU afflitto da tale sindrome, resta spesso coinvolto nella manifestazione d'implicita "sofferenza" che l'eventuale parte debole (ricca economicamente, ma "debole" per motivi di contenuto della lite) espone nella lite avviata contro una parte più forte, spesso indicata come tracotante e prepotente dall'Avvocato che lo assiste. Il CTU partecipa tale sentimento suggestionato e spende la propria discrezionalità a favore del soggetto ritenuto (inconsapevolmente) più "debole" generando delle deviazioni significative, ma utili a incidere nella qualità finale dell'elaborato peritale. Depositata la relazione, tale professionista si sente davvero in *pace con sé stesso*, avendo assolto a un compito professionale con Scienza, (in)Coscienza e un poco d'equità, fatto che il Giudice non sarebbe stato capace di partecipare - nella sua dimensione fredda e distante dell'aula di Giustizia - questa condizione d'evidente dis-equilibrio e in-Giustizia che egli ha nella più completa DABBENAGGINE forzatamente introdotto nelle valutazioni economiche finali sottoscritte con il suo elaborato peritale.

Lui non motiva il *perché* con completezza e rigore logico argomentativo (questo non è possibile ricercando artatamente la "necessità" nella virtù) delle determinazioni ma ha introdotto nelle conclusive valutazioni economiche un differenziale d'importo utile a riconoscere qualche soddisfazione alla parte debole che, altrimenti, non avrebbe conosciuto altra soddisfazione dall'arida amministrazione della Giustizia, regolata con la freddezza della Legge.

*...quando le cose necessarie non son fatte in maniera di poter servire,
nasce ugualmente, in alcuni il pensiero di farle, negli altri la
disposizione ad accettarle, da chiunque sian fatte.
L'operar senza regole è il più faticoso e difficile mestiere di questo
mondo.*

*"Storia della colonna infame" Alessandro Manzoni
Bompiani editore- Introduzione II cap.- pg. 17*

c) Afflitto dalla sindrome di "Stoccolma"?

Questa volta il CTU è addirittura *contiguo* a una delle parti, mandando letteralmente la DEONTOLOGIA¹ a farsi friggere! Egli si trova per motivi professionali, sociali, d'associazione a un club sportivo o politico (ovvero *partitico* che è la più grave) o ancora di confessione religiosa a condividere una serie di momenti in comunione "socio-politico-spirituale" con una delle due parti in causa.

La sua solidarietà è implicita e consolidata, ancorché non dichiarata! Le condizioni soprascritte generano nel CTU una forma di *comparaggio* che, consapevolmente o meno, è espressione succedanea della Massoneria². Questa nota condizione "eticamente rilevante" (ma purtroppo non penalmente perseguibile) è estranea alla generalità dei professionisti, oggidi immersi in una realtà governata da TV, Internet e sistemi di comunicazione digitali. Il CTU può essere afflitto dalla "sindrome di Stoccolma" in due modalità sensibilmente differenti: moderata o grave.

Nel primo caso, esprime la sua simpatia (alle istanze della parte cui è affine) in modo subdolo e impercettibile all'osservazione esterna dell'espletamento di procedura. Nel secondo caso, la tracotanza che lo opprime gli impedisce di rendersi conto del suo ruolo istituzionale e quindi provvede alla sua attività con spericolatezza, violando il contraddittorio in modo ripetuto e gratuito, ostentando in modo implicito nella semiotica comportamentale un'evidente parzialità nell'esecuzione degli atti dovuti dal suo Ufficio.

...,giacchè è men male l'agitarsi nel dubbio, che il riposar nell'errore.

*"Storia della colonna infame" Alessandro Manzoni
Bompiani editore- Introduzione II cap.- pg. 25*

d) Libero e terzo, applicato solo a criteri di Scienza e Coscienza?

Ebbene, allora torna indietro e verifica se non hai proprio dimenticato nulla: in questo caso potresti concorrere per il premio Nobel per la "perizia" e, ti assicuro che io non mi

sottraggo alla generalità dei professionisti applicati nel settore, trovandomi oggi giorno a combattere contro "me stesso" per allontanarmi dall'errore!

...facevan dunque contro la legge a dargliela (la tortura) e a non dargliela? Sicuro; e qual meraviglia che chi s'è messo in una strada falsa, arrivi a due che non son buone, né l'una né l'altra?

*"Storia della colonna infame" Alessandro Manzoni
Bompiani editore- Introduzione II cap.- pg. 55*

In qualunque caso potrai riflettere sulle seguenti parole tratte da un autorevole manuale per specialisti:

La giustizia non può assomigliare a un deserto arido di sentimenti e di gentilezza umana. Già Piero Calamandrei, saggiamente, osservava: "Il segreto della giustizia sta in una sua sempre maggiore umanità e in una sempre maggiore vicinanza umana tra avvocati e giudici nella lotta comune contro il dolore: infatti il processo - e non solo quello penale - è di per sé sempre una pena, che giudici e avvocati devono abbreviare rendendo giustizia".

A questo compito dei giudici e degli avvocati non possono sottrarsi né essere esclusi, i periti ed i consulenti forensi, giacché dal loro operato possono derivare danni enormi per la Giustizia e per l'Uomo.

"Ogni giorno in Italia c'è un innocente che viene accusato ingiustamente e un colpevole che riesce a farla franca".

*Il fine della giustizia, allora, non può essere altro che quello **umanitario**, per questo, il presunto reo deve essere ritenuto **innocente fino a prova contraria** e mai "colpevole fino a prova contraria".*

*Le indagini e le perizie non possono dire tutto e il contrario di tutto, serve la **competenza del ragionamento scientifico**, posto che qualunque idea perde il senso o ne acquista un altro rispetto quello originale, se non segue dei principi e non descrive le strutture ed i caratteri fondamentali della realtà.*

*In questo senso il ragionamento investigativo o peritale, oltre che da esperto, deve essere **metodo-logico**. Il consulente o perito, dunque, deve agire non solo da esperto, ma anche da metodologo (perché deve saper costruire una teoria scientifica con delle regole di corrispondenza logica) e poi agire anche da ricercatore applicando le regole di corrispondenza logica costruite.*

Estratto da "Metodologia scientifica peritale"
Prof. Saverio Fortunato Ed. Vincenzo Ursini Editore 2004

APPELLO

La forza di un bravo CT d'Ufficio non è quella di sottoscrivere delle perizie³, precise e aggiornate in Scienza e Coscienza, tendendo alla perfezione e alla correttezza ma, principalmente di allontanarsi dalla possibilità di incorrere in errori, sempre sussistenti all'emersione in smentita delle più evidenti apparenze. Il CT d'Ufficio deve imparare a usare la metodologia del "Metodo di Ricerca" e non quella del "Metodo del Risultato": quest'ultima potrà essere usata (comprensibilmente) dal CT di parte che operano disponendo di un mandato fiduciario per l'ottenimento del massimo vantaggio conseguibile disponibile. Questi ultimo non sono tenuti ad un rigoroso approccio deontologico dell'espletamento del mandato, liberi dal rispetto dei più essenziali requisiti di correttezza imposti dall'etica professionale.

NOTE:

1:Il senso del dovere deve prevalere sull'opportunità o convenienza.

2: La Massoneria nasce in Francia nel XII secolo allorquando gli architetti si accorsero di disporre delle straordinarie conoscenze di statica per realizzare grandi edifici religiosi. Tale condizione permise loro d'esercitare una forma di potere "trasversale" nella società dell'epoca, acquisendo potere politico e amministrativo.

3:La perizia è la restituzione formale resa in un modello "rigoroso" di un fenomeno reale trascorso.